

STATUTO

**METAUROS - SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE A
RESPONSABILITA'
LIMITATA**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: GIOIA TAURO RC VIA EUCLIDE 5

Numero REA: RC - 187194

Codice fiscale: 02740480807

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Impresa in fase di aggiornamento

Indice

Parte 1 - Protocollo del 03-09-2012 - Statuto completo	2
--	---

	ALLEGATO "A" ALL'ATTO	
	REPERTORIO N.7682	RACCOLTA N.4682
	STATUTO DELLA SOCIETA'	
	"METAUROS - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	
	A RESPONSABILITA' LIMITATA"	
	TITOLO I	
	DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
	ARTICOLO 1	
	E' costituita, ai sensi della Legge 381/91, con sede nel Comune di Gioia Tauro (RC), la Società Cooperativa sociale a responsabilità limitata, di diritto qualificata come "a mutualità prevalente", denominata "METAUROS - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA", organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS).	
	La cooperativa sarà iscritta a cura degli amministratori nell'apposito albo previsto dall'art. 2512 del Codice Civile.	
	ARTICOLO 2	
	La Cooperativa ha durata a tempo indeterminato; ogni socio potrà esercitare il diritto di recesso con preavviso di 180 (centottanta) giorni.	
	TITOLO II	
	SCOPO - OGGETTO	
	ARTICOLO 3	
	Lo scopo della Cooperativa è quello di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione dei servizi sociali e all'inserimento lavorativo, in risposta dei bisogni di soggetti con problematiche legate alle dipendenze e provenienti dal disagio sociale in genere, ai sensi dell'art. 1 lettera a) e b) della legge 381/1991 e successive modifiche, attuando in forma mutualistica e senza fini speculativi, l'autogestione dell'impresa che ne è l'oggetto, dando continuità di occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali.	
	ARTICOLO 4	
	Per il perseguimento del proprio scopo la cooperativa sociale a mutualità prevalente, si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce, questi principi sono:	
	mutualità, legalità, giustizia sociale, trasparenza, priorità dell'uomo sul denaro, rispetto della persona, democraticità, rifiuto dei compromessi, associazionismo in genere e tra le cooperative, lotta all'emigrazione ed all'esclusione sociale delle persone svantaggiate, tutela e conservazione dell'identità culturale e delle tradizioni, in relazione a ciò ed ai principi che disciplinano le società cooperative e ispirati alla mutualità.	
	Nell'ambito della lettera a) dell'art. 1 della Legge n. 381/1991, la cooperativa può svolgere stabilmente o temporaneamente, in conto proprio e per conto terzi le seguenti attività:	
	a) promozione, organizzazione e gestione di servizi socio sanitari ed educativi di cui alla detta lettera a) dell'art. 1;	
	b) gestione di attività di prevenzione e recupero delle tossicodipendenze da sostanze psicotrope o no;	
	c) assistenza sociale e sanitaria ai tossicodipendenti, agli anziani, agli handicappati ed emarginati, a tutte le categorie sociali deboli e bisognose di assistenza;	

	d) gestione di servizi sociali e socio-sanitari di ogni genere e tipologia, anche residenziali, semiresidenziali, diurni, domiciliari, territoriali ed itineranti; gestione di centri diurni e residenziali di accoglienza e socializzazione;
	e) gestione di servizi di assistenza, sostegno e riabilitazione da fornirsi presso famiglie, scuole, comuni, comunità montane, aziende sanitarie, nei comprensori o altre strutture di accoglienza;
	f) gestione di residenze sanitarie assistenziali, clubs e ritrovi per anziani ed altri bisognosi, ferie organizzate, circoli culturali e ricreativi, mense, lavanderie comuni e ogni iniziativa utile allo scopo sociale;
	g) attività di ricerca sociale ed economica, studio, formazione, sensibilizzazione, animazione della comunità, organizzazione di convegni e seminari;
	h) attività di assistenza infermieristica e sanitaria nel rispetto delle prescrizioni normative vigenti; sostegno farmacologico e diagnostico nel rispetto delle prescrizioni normative vigenti;
	i) gestione di uno sportello informativo e consulenziale di supporto alle famiglie e alla cittadinanza; gestione di ludoteche, laboratori, cineforum;
	j) organizzazione di eventi, manifestazioni, seminari, convegni e attività culturali, divulgative e formative varie;
	k) attività di prevenzione della devianza e del disagio minorile;
	l) gestione di centri diurni, semiresidenziali e residenziali per minori a rischio;
	m) attività di supporto alle famiglie, assistenza legale, consulenza e mediazione familiare, con esclusione delle attività riservate agli iscritti ad Albi ed Ordini Professionali;
	n) apertura e gestione di call center per segnalazioni di disagio sociale.
	Inoltre la cooperativa può svolgere ai sensi della lettera b) dell'art. 1 della legge 381/91 le seguenti attività:
	a) gestione di attività agricole ed artigianali dirette all'integrazione lavorativa di categorie svantaggiate, quali ad esempio portatori di handicap fisici e sensoriali, soggetti ex detenuti, soggetti a misure alternative alla detenzione, ex tossicodipendenti;
	b) attività di produzione di oggettistica, di confezionamento e assemblaggio produttivo;
	c) attività di commercializzazione dei propri prodotti;
	d) attività di editoria, pubblicazioni varie, ivi compresi contenuti multimediali, nel rispetto delle vigenti normative;
	e) servizi turistici, turismo sociale, ecologico, responsabile, culturale e sostenibile, gestione di centri e case vacanze, ostelli e strutture alberghiere, di agenzie di viaggi e turismo, campi scuola, scambi interculturali;
	f) fornitura di servizi ambientali e di manutenzione ordinaria e straordinaria rivolta ad enti pubblici e privati; gestione, in proprio o per conto terzi di aree attrezzate per verde pubblico, riserve naturali, attività finalizzate al turismo, allo sport e alla comunicazione;
	g) attività di raccolta e riciclaggio dei rifiuti, anche con raccolta differenziata;
	h) prestazione di servizi in ambito portuale e nel settore dei trasporti di cose e persone.
	Nel rispetto delle norme vigenti la cooperativa può svolgere ogni altra attività connessa con l'oggetto sociale o comunque finalizzata al perseguimento

	degli scopi sociali, nonchè compiere tutte le operazioni imprenditoriali e contrattuali ritenute necessarie o utili per la realizzazione dell'oggetto sociale o comunque, sia direttamente che indirettamente attinenti al medesimo.	
	Nel rispetto delle norme di legge la cooperativa potrà, pertanto, effettuare tutte le operazioni economiche, mobiliari, immobiliari e finanziarie necessarie o utili per lo svolgimento delle attività d'impresa; potrà ricevere prestiti dai soci secondo le modalità fissate da apposito regolamento; potrà assumere interessenze o partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in altre imprese cooperative o legate al movimento cooperativo, anche se costituite in forma non cooperativa; potrà aderire ad altri enti od organismi economici, morali, culturali, assistenziali; potrà partecipare con oblazioni a tutte quelle iniziative idonee a diffondere ed a rafforzare i principi del mutuo soccorso ed i legami di solidarietà, potrà usufruire di tutti i contributi e agevolazioni messi a disposizione dallo Stato, Regioni, Provincie e Comuni, nonchè da Enti Pubblici e Privati e dalla Comunità Europea.	
	TITOLO III	
	SOCI COOPERATORI	
	ARTICOLO 5	
	Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.	
	Possono essere soci cooperatori le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:	
	a) persone fisiche maggiorenni e legalmente capaci di agire che per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione possono partecipare direttamente ai lavori della Cooperativa e svolgere la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali;	
	b) soci lavoratori svantaggiati così come definiti dalla Legge n. 381/91;	
	c) i soci volontari, quali definiti dall'art. 2 della Legge n. 381/1991, con la disciplina di cui all'art. 10 del presente Statuto.	
	In ogni caso non possono divenire soci coloro che esercitano, in proprio, imprese che, per dimensioni, tipologia e dislocazione sul territorio della attività, sono identiche o affini all'impresa esercitata dalla Cooperativa, così da potersi porre in concorrenza o in posizione di conflitto con essa.	
	Le persone svantaggiate di cui al primo comma dell'art. 4 della Legge 8 novembre 1991, n. 381, devono costituire almeno il 30% (trenta per cento) dei lavoratori della Cooperativa e, compatibilmente con il loro stato soggettivo, essere socie della Cooperativa stessa. La condizione di persona svantaggiata deve risultare da documentazione proveniente dalla Pubblica Amministrazione, fatto salvo il diritto alla riservatezza.	
	ARTICOLO 6	
	Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'organo amministrativo domanda scritta, con i seguenti dati ed elementi:	
	a) cognome e nome, luogo e data di nascita, domicilio, cittadinanza;	
	b) precisazione della effettiva attività che intende svolgere e/o dei beni che intende conferire;	
	c) il numero delle quote del valore di Euro 50 (cinquanta) cadauna che si propone di sottoscrivere il cui complessivo ammontare, al valore nominale non dovrà superare il limite massimo fissato dall'art. 2525 del cod. civ.;	
	d) versamento dell'eventuale sovrapprezzo;	
	e) dichiarazione di attenersi al presente Statuto, ai Regolamenti ed alle de-	

	liberazioni legalmente adottate dagli Organi Sociali.	
	L'organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui all'articolo cinque e l'inesistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo otto, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.	
	La delibera di ammissione diventerà operativa e sarà annotata nel libro dei soci dopo che da parte del nuovo ammesso siano stati effettuati i versamenti di cui all'art. 7.	
	Trascorso un mese dalla data di comunicazione di ammissione senza che siano stati effettuati detti versamenti, la delibera diventerà inefficace.	
	La domanda potrà essere rinnovata. In tal caso l'ammissione potrà essere nuovamente deliberata.	
	In caso di reiezione della domanda di ammissione, gli amministratori debbono motivare, entro 60 (sessanta) giorni, il rifiuto di ammissione e annualmente riferire nella relazione al bilancio i criteri usati nella deliberazione di ammissione dei nuovi soci. Il socio non ammesso può ricorrere all'assemblea dei soci entro 60 giorni dalla comunicazione della reiezione.	
	La decisione dell'assemblea in seguito al ricorso è inappellabile.	
	ARTICOLO 7	
	Tutti i soci dovranno versare il sovrapprezzo, (di cui al successivo punto d), se e nella misura stabilita dalla assemblea dei soci e sottoscrivere le quote di cui al precedente articolo 6.	
	Di conseguenza sono obbligati:	
	a) al versamento delle quote sottoscritte con le modalità e nei termini fissati dall'organo amministrativo;	
	b) al versamento della tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese istruttorie della domanda di ammissione;	
	c) all'osservanza dello Statuto, dei Regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi sociali;	
	d) a prestare, il proprio lavoro nell'impresa cooperativa, secondo le esigenze in atto e secondo quanto previsto nel regolamento aziendale; ovvero a conferire alla stessa beni o servizi attinenti l'attività della Cooperativa, secondo quanto stabilito dall'organo amministrativo, periodicamente;	
	e) al versamento del sovrapprezzo determinato dalla assemblea dei soci ai sensi del secondo comma dell'articolo 2528 Codice Civile.	
	Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci.	
	ARTICOLO 8	
	I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione.	
	Il socio non amministratore che intende procedere alla consultazione dei libri sociali o dei documenti relativi all'amministrazione, deve farne richiesta scritta all'organo amministrativo, il quale determinerà la data d'inizio della consultazione entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta, comunicandola tempestivamente al richiedente.	
	La richiesta può essere effettuata mediante raccomandata con ricevuta di ritorno ovvero tramite fax.	
	La consultazione può svolgersi durante l'orario di lavoro della società, con	

	modalità e durata tali da non arrecare pregiudizio all'ordinario svolgimento dell'attività.	
	Tali diritti non spettano ai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempimenti rispetto alle obbligazioni contratte con la Società.	
	ARTICOLO 9	
	E' fatto divieto ai soci di iscriversi contemporaneamente ad altre cooperative, associarsi a società, che perseguono identici scopi sociali o che comunque esplicino attività concorrente.	
	E' altresì vietato al socio di conferire beni o servizi ovvero di prestare lavoro a favore di terzi, esercenti imprese che operino in concorrenza con la cooperativa.	
	Il tutto salvo autorizzazione dell'assemblea, di volta in volta conferita.	
	ARTICOLO 10	
	Ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 381/91, possono essere ammessi come soci volontari coloro che intendono prestare gratuitamente la loro opera di lavoro a favore della Cooperativa per contribuire al raggiungimento degli scopi sociali della medesima.	
	Il loro numero non potrà superare la metà del numero complessivo dei soci.	
	Coloro che intendano essere ammessi come soci volontari della Cooperativa dovranno presentare apposita domanda contenente:	
	- nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza;	
	- indicazione della propria attività di lavoro;	
	- dichiarazione di attenersi al presente statuto, ai regolamenti interni ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;	
	- numero delle quote che intendono sottoscrivere;	
	- precisazione delle prestazioni di lavoro disponibili, a titolo gratuito, per la Cooperativa.	
	Sull'accettazione della domanda è competente a decidere il Consiglio di Amministrazione, che provvede all'annotazione nell'apposita sezione del libro dei soci.	
	In ogni caso, l'ammissione di soci volontari deve essere coerente con la capacità della Cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci cooperatori e compatibile con l'attività di lavoro da questi prestata.	
	Il socio volontario ha gli obblighi di cui al precedente articolo 7; l'obbligo di prestare la propria attività di lavoro sarà commisurato alla disponibilità data alla Cooperativa ed agli impegni assunti verso la medesima, così come previsto dal regolamento interno.	
	Al socio volontario potrà essere corrisposto dalla Cooperativa soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, sulla base di parametri stabiliti dalla cooperativa sociale per la totalità dei soci.	
	Egli potrà recedere dalla Cooperativa in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta, tramite lettera raccomandata, con un termine di preavviso di almeno un mese, e potrà essere dichiarato escluso dalla Cooperativa medesima nei casi previsti dall'articolo 14, compatibilmente con la particolare natura del suo rapporto sociale.	
	Gli effetti dello scioglimento del rapporto sociale fra la Cooperativa ed il socio volontario per recesso ed esclusione si verificano negli stessi termini previsti per i soci cooperatori.	
	TITOLO IV	
	RECESSO - DECADENZA - ESCLUSIONE	

	ARTICOLO 11	
	La qualità di socio si perde per recesso, decadenza, esclusione, per causa di morte.	
	ARTICOLO 12	
	I soci possono recedere dalla società nei casi previsti dalla legge, nonché ove abbiano perduto i requisiti per l'ammissione, o in caso di impossibilità di svolgere i propri compiti o di conferire i beni o servizi stabiliti. Il diritto di recesso è esercitato mediante lettera raccomandata che deve essere spedita entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente e del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento. Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione, esso è esercitato entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio. Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se, entro novanta giorni, la Società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della Società. Spetta all'organo amministrativo constatare se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente Statuto, legittimino il recesso, entro sessanta giorni dalla ricezione della dichiarazione di recesso. Ove non sussistano i presupposti per il recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio che entro sessanta giorni dalla comunicazione può proporre opposizione innanzi al Tribunale competente per territorio. Il recesso, a tutti gli effetti, si perfeziona con la comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda. I rapporti mutualistici del socio receduto con la società, proseguono ed il recesso ha effetto, a questi fini, con la chiusura dell'esercizio in corso, ove il recesso venga perfezionato e comunicato tre mesi prima della chiusura, ovvero dalla chiusura dell'esercizio successivo in caso contrario.	
	ARTICOLO 13	
	La decadenza è pronunciata dall'organo amministrativo nei confronti dei soci interdetti, inabilitati o falliti. Lo scioglimento del rapporto sociale per decadenza limitatamente al socio ha effetto dalla ricezione della comunicazione al socio e dall'annotazione nel libro dei soci.	
	ARTICOLO 14	
	L'esclusione sarà deliberata dall'organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio: a) che commetta gravi inadempienze delle obbligazioni derivanti dalla legge o dal contratto sociale, dai regolamenti, ove esistenti o dal rapporto mutualistico; b) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento delle quote sociali sottoscritte o dei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la cooperativa, previa intimazione al pagamento da parte dell'organo amministrativo; c) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'articolo 9; d) nei casi previsti dagli articoli 2286 e 2288 del codice civile. Contro l'esclusione il socio può proporre opposizione al Tribunale competente per territorio entro 60 giorni dalla comunicazione.	

	L'esclusione diventa operante, limitatamente al socio, dall'annotazione nel libro dei soci.	
	In caso di opposizione l'annotazione dovrà essere effettuata solo dopo l'esaurimento del procedimento di opposizione.	
	ARTICOLO 15	
	Le deliberazioni prese in materia di decadenza ed esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o mediante raccomandata a mano con rispettiva ricevuta.	
	Tale forma di comunicazione si applica anche per le richieste di recesso presentate dai soci e per l'eventuale diniego da parte della Cooperativa.	
	ARTICOLO 16	
	I soci receduti, decaduti, od esclusi, hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale sociale da essi effettivamente versato a cui aggiungere il sovrapprezzo pagato in sede di acquisizione della qualità dei soci ove versato e non capitalizzato, e gli eventuali importi come rivalutati a norma del presente Statuto e decurtate le perdite imputabili al capitale, in proporzione alle quote possedute. La liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio, nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo.	
	Il diritto al rimborso, salvo il diritto di ritenzione spettante alla cooperativa fino alla concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido ed esigibile, si matura allo scadere dei centottanta giorni successivi alla approvazione del bilancio.	
	In ogni caso il Consiglio di Amministrazione potrà, quando a suo insindacabile giudizio vi sia motivo di garantire la società ed i soci, dilazionare il rimborso fino a cinque anni dall'approvazione del suddetto bilancio, in più rate con la corresponsione dei relativi interessi legali.	
	ARTICOLO 17	
	In caso di morte del socio il diritto degli eredi al rimborso della quota da lui effettivamente versata si matura, nella misura e con le modalità previste nel precedente articolo 16, allo scadere dei centottanta giorni successivi all'approvazione del bilancio dell'esercizio nel corso del quale si sia verificata la morte.	
	Gli eredi del socio defunto, ove ne abbiano i requisiti, potranno chiedere di subentrare nella partecipazione al socio defunto e in caso di pluralità di eredi debbono nominare un rappresentante comune. L'organo amministrativo delibera sull'ammissione entro sessanta giorni dalla richiesta, con decisione inappellabile.	
	ARTICOLO 18	
	I soci receduti, decaduti od esclusi e gli eredi del socio defunto, dovranno richiedere in forma scritta il rimborso entro e non oltre l'anno dalla scadenza dei centottanta giorni indicati rispettivamente nei precedenti articoli 16 e 17.	
	Gli eredi del socio defunto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione della quota, idonea documentazione ed atto notorio, o dichiarazione sostitutiva comprovanti che essi sono gli aventi diritto alla riscossione e la nomina di un unico delegato alla riscossione medesima.	
	Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto e quelle comunque non rimborsate, saranno devolute al fondo di riserva straordinaria.	

	Entro un anno dalla cessazione il socio risponde verso la società per il pagamento dei conferimenti non versati. Inoltre dovrà rimborsare quanto ricevuto per la liquidazione della quota, ove entro lo stesso termine venga dichiarato lo stato di insolvenza della società.	
	TITOLO V TRATTAMENTO DEI SOCI	
	ARTICOLO 19 Nei rapporti mutualistici sarà rispettato tra i soci il principio della parità di trattamento. I soci cooperatori hanno diritto a concludere rapporti mutualistici con la società, secondo le regole stabilite dal presente Statuto e dal regolamento mutualistico, nei limiti dell'effettiva e concreta capacità della cooperativa di instaurare i suddetti rapporti e di soddisfare gli interessi dei soci medesimi. Correlativamente, la cooperativa ha il dovere di contrarre con i soci cooperatori che ne facciano richiesta, compatibilmente con le esigenze della gestione sociale e la necessità di rispettare il principio di parità di trattamento. La Cooperativa è quindi obbligata, nella misura determinata dalle proprie esigenze e dall'andamento del mercato e quindi dall'attività dell'impresa sociale, ad avvalersi delle prestazioni di lavoro delle persone svantaggiate, al cui inserimento lavorativo l'attività mutualistica è finalizzata, ed in via subordinata degli altri soci lavoratori; e quindi a stipulare con i medesimi all'atto dell'ammissione o successivamente, autonomi contratti di lavoro, secondo le previsioni del regolamento interno e nel rispetto del principio della parità di trattamento; e quindi - a parità di qualifiche professionali - sulla base dell'anzianità di iscrizione alla cooperativa in qualità di socio cooperatore.	
	TITOLO VI PATRIMONIO SOCIALE ARTICOLO 20	
	Il patrimonio della società è costituito: a) dal capitale sociale che è variabile e formato da un numero illimitato di quote ciascuna di valore nominale di euro 50 (cinquanta). Nessun socio potrà possedere un numero di quote tali il cui complessivo valore superi i massimi stabiliti dalla legge; b) dalla riserva ordinaria formata con le quote degli avanzi di gestione di cui all'art. 23; c) da eventuali riserve straordinarie formate dal sovrapprezzo e dalle quote non rimborsate ai soci receduti, decaduti od esclusi ed agli eredi dei soci cooperatori defunti, nonché da eventuali accantonamenti di utili; d) dai fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e da ogni altro fondo od accantonamento costituito a copertura di particolari rischi od in previsione di oneri futuri, o investimenti; e) da qualunque liberalità che pervenisse alla cooperativa per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi sociali. Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nei limiti del valore delle quote sottoscritte. Le riserve non possono mai essere ripartite tra i soci.	

10 di 19

	nella nota integrativa al bilancio.	
	L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione dei residui annuali al netto di tutte le spese e costi pagati o a pagare, compresi gli ammortamenti e le somme eventualmente dovute ai soci per adeguare il trattamento economico.	
	Nel caso di residui passivi l'Assemblea delibera sulla copertura delle perdite.	
	Gli avanzi di gestione risultanti dal bilancio saranno così destinati:	
	a) non meno del 30% al fondo di riserva ordinaria, mai divisibile tra i soci sotto qualsiasi forma, sia durante la vita della società che all'atto del suo scioglimento;	
	b) il tre per cento alla costituzione e all'incremento del fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione;	
	c) nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bilancio ai fini mutualistici;	
	d) all'erogazione di un dividendo ai soci cooperatori nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bilancio, e che non potrà superare, in ogni caso, l'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato.	
	Nel tassativo rispetto di tale limite massimo il dividendo erogato ai titolari di strumenti finanziari eventualmente in circolazione e posseduti dai soci cooperatori, sarà del due per cento più elevato di quello erogato ai soci in base alle quote da questi ultimi detenute;	
	e) nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bilancio ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato, nel tassativo limite massimo della variazione dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato dall'Istituto Nazionale di Statistica (Istat) per il periodo corrispondente a quello dell'esercizio in cui gli utili stessi sono stati prodotti. In alternativa a quanto sopra, l'organo amministrativo potrà acquistare o rimborsare quote della società con le modalità previste all'art. 2529 del codice civile;	
	f) nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bilancio ad integrazione delle retribuzioni dei soci lavoratori nel tassativo rispetto delle previsioni di legge;	
	g) nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bilancio alla costituzione o all'incremento di fondi di riserva straordinaria od al fondo per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale.	
	L'assemblea, può sempre deliberare, in alternativa alla destinazione di cui alle lettere c), d) e), f) e g) che la totalità degli utili, fatto salvo solo quanto indicato alla lettera b), venga devoluta al fondo di riserva di cui alla lettera a) o a quello previsto dalla lettera g).	
	Il criterio di imputazione delle somme che la cooperativa potrà attribuire ai soci a titolo di ristorni sarà determinato dalla media ponderata delle percentuali relative alle prestazioni ed agli apporti effettuati dai soci nella società, nonché alle acquisizioni effettuate dai soci nella società. Tali prestazioni, apporti o acquisizioni al momento delle transazioni con i soci sono contabilizzati come costi o ricavi provvisori. Alla chiusura dell'esercizio sociale, sulla scorta delle risultanze di bilancio, la società rileverà la percentuale dei ristorni da attribuire ai soci (positivi e negativi) sulla	

	scorta della percentuale delle transazioni operate con i soci rispetto a quelle totali. Accertati i ristorni la società potrà deliberare (in caso di ristorni positivi) in alternativa:	
	1) di distribuirli in denaro o in natura;	
	2) di distribuirli mediante aumento proporzionale delle quote possedute.	
	TITOLO VII	
	ORGANI SOCIALI	
	ARTICOLO 24	
	Sono organi della società:	
	a) l'Assemblea dei soci;	
	b) il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico;	
	c) Il Presidente del Consiglio di Amministrazione della Cooperativa.	
	Il Collegio sindacale viene nominato, nei casi in cui la legge lo preveda obbligatorio oppure quando l'assemblea deliberi la sua nomina nonostante la non obbligatorietà.	
	L'ASSEMBLEA DEI SOCI	
	ARTICOLO 25	
	La convocazione dell'assemblea deve effettuarsi mediante avviso, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove ma sempre in Italia), la data della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno 24 ore dopo la prima, da trasmettersi a mezzo raccomandata, anche a mano, con avviso o ricevuta di ricevimento nonché da affiggersi nel locale della sede sociale almeno 10 giorni prima dell'adunanza. La convocazione può essere effettuata, sempre nei termini sopradetti, anche con altri mezzi (telefax, E-mail) sempre che sia provato che il socio ne abbia avuto ricezione. In aggiunta a tale forma di pubblicità, la cooperativa può curare che l'avviso di convocazione venga effettuato mediante altri mezzi di comunicazione quali: pubblicazione sugli organi di stampa o altri periodici del movimento cooperativo o di altri organi di informazione diffusi nella zona in cui ha sede la cooperativa.	
	In mancanza dell'adempimento della suddetta formalità l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e presenti o consta che siano informati tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi.	
	L'organo amministrativo potrà a sua discrezione e in aggiunta a quella obbligatoria stabilita nel primo comma, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle assemblee.	
	ARTICOLO 26	
	L'assemblea:	
	1) approva il bilancio consuntivo e, se dovesse ritenerlo utile, anche il bilancio preventivo;	
	2) procede alla nomina delle cariche sociali;	
	3) determina la misura degli emolumenti da corrispondere agli amministratori, per la loro attività collegiale, e la retribuzione annuale dei Sindaci o i gettoni di presenza per il triennio;	
	4) approva o modifica i regolamenti previsti dal presente Statuto su proposta dell'organo amministrativo;	
	5) delibera sulle responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;	
	6) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riser-	

	vati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dagli Amministratori.	
	Essa si riunirà almeno una volta all'anno entro i centoventi giorni, od eccezionalmente e per speciali motivi, entro i centottanta giorni successivi alla chiusura dell'esercizio sociale. I motivi del rinvio debbono essere pertinenti alla particolarità dell'attività della cooperativa e debbono essere dettagliatamente descritti e giustificati nella relazione integrativa.	
	L'assemblea si riunisce inoltre quante volte il consiglio di Amministrazione lo creda necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio sindacale, o da almeno un terzo dei soci.	
	In questi ultimi casi la convocazione deve aver luogo entro venti giorni dalla data della richiesta.	
	L'assemblea, con le maggioranze di legge delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo, e sullo scioglimento anticipato della cooperativa, sulla nomina e poteri dei liquidatori.	
	Le proposte di competenza dell'assemblea ed il bilancio devono essere illustrati dagli amministratori nel modo più semplice, ai soci che ne facciano richiesta, nei dieci giorni antecedenti a quello fissato per l'assemblea che deve discuterli.	
	ARTICOLO 27	
	L' assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati tanti soci che rappresentino almeno la metà dei voti esprimibili, spettanti ai soci e delibera a maggioranza assoluta tranne che per le modifiche dell'atto costitutivo, sullo scioglimento anticipato della cooperativa, sulla nomina dei liquidatori, per cui occorrerà il voto favorevole della metà dei soci della società aventi diritto al voto.	
	ARTICOLO 28	
	Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano e comunque sempre con scrutinio palese.	
	ARTICOLO 29	
	Hanno diritto al voto nelle assemblee i soci che risultino iscritti nel libro soci da almeno novanta giorni.	
	Ogni socio ha un solo voto, qualunque sia il numero di quote possedute. Il socio può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro socio, non Amministratore né sindaco, ma che abbia diritto al voto, mediante delega scritta; ogni socio delegato non può rappresentare più di cinque soci.	
	Le deleghe debbono essere menzionate nel verbale dell'assemblea e conservate fra gli atti sociali.	
	Per quanto non previsto si applicano le regole di cui agli artt. 2538 e seguenti del Codice Civile integrate da quelle previste per l'assemblea nelle S.r.l.	
	ARTICOLO 30	
	L'assemblea, è presieduta da un socio eletto dall'assemblea stessa, o dal Presidente del Consiglio d'Amministrazione.	
	L'assemblea nomina un segretario e, quando occorreranno, due scrutatori.	
	Le deliberazioni devono constare dal verbale sottoscritto dal Presidente dell'assemblea e dal segretario o dal Notaio quando previsto obbligatoriamente.	
	Il Verbale delle assemblee nei casi previsti dalla legge deve essere redatto	

da un Notaio.

ARTICOLO 31

L'assemblea ordinaria può tenersi, anche con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, per audio conferenza o video conferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci e che siano stati indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

Ogni avente diritto può esercitare il proprio voto per corrispondenza secondo le modalità operative previste nello specifico regolamento.

L'avviso di convocazione in tal caso deve contenere:

l'avvertenza che il voto può essere esercitato per corrispondenza;

le modalità e i soggetti presso cui richiedere la scheda di voto;

l'indirizzo a cui trasmettere la scheda di voto ed il termine entro il quale deve pervenire al destinatario;

la o le deliberazioni esposte per esteso;

E' pertanto necessario che: sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, distribuendo agli stessi via fax o a mezzo posta elettronica, se redatta, la documentazione predisposta per la riunione, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; venendo altresì consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione e consentendo agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

ARTICOLO 32

CONSULTAZIONE SCRITTA E CONSENSO ESPRESSO

PER ISCRITTO DEI SOCI

Le decisioni dell'assemblea ordinaria possono essere adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

Sono legittimati a partecipare alle decisioni in forma non assembleare i soci che risultano iscritti nel libro soci almeno 90 giorni prima alla data di inizio della procedura.

La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto avviene su iniziativa del Consiglio di amministrazione e non è soggetta a particolari vincoli, purché sia assicurato a ciascun socio il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento, ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione, da parte di tanti soci che rappresentino la maggioranza dei voti di tutti i soci.

Il procedimento deve concludersi entro 30 giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione. Le decisioni assumono la data dell'ultima dichiarazione pervenuta nel termine prescelto.

Il socio, tempestivamente informato della decisione da assumere, che entro il termine assegnato non abbia espresso il suo consenso deve considerarsi astenuto.

Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni dei soci.

	ORGANO AMMINISTRATIVO	
	ARTICOLO 33	
	La Società è alternativamente amministrata con scelta da adottarsi dalla decisione dei soci al momento della loro nomina da Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione.	
	Il Consiglio di Amministrazione si compone da tre a nove consiglieri. La maggioranza degli amministratori deve essere comunque sempre costituita da soci.	
	Il Consiglio di Amministrazione resta in carica tre anni, i suoi componenti sono sempre rieleggibili.	
	Nel caso in cui siano stabiliti compensi agli amministratori spetta all'assemblea determinare i gettoni di presenza dovuti per la loro attività collegiale.	
	Spetta al Consiglio, sentito il parere del Collegio Sindacale, ove esistente, determinare il compenso dovuto a quelli dei suoi membri che siano chiamati a svolgere specifici incarichi, a carattere continuativo, in favore della società.	
	Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice Presidente; può delegare, determinandole nella deliberazione, parte delle proprie attribuzioni ad uno o più degli Amministratori, oppure ad un Comitato Esecutivo.	
	La convocazione è fatta a mezzo di lettera da spedirsi non meno di tre giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo di messo, in modo che i Consiglieri e Sindaci effettivi, se esistenti, ne siano informati un giorno prima della riunione. Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.	
	A parità di voti prevale il voto del Presidente.	
	L' Organo Amministrativo e' investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, esclusi solo quelli riservati alla decisione dei soci dalla legge.	
	Spetta, pertanto a titolo esemplificativo all' Organo Amministrativo:	
	a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;	
	b) redigere i bilanci consuntivi;	
	c) compilare i regolamenti interni previsti dallo Statuto;	
	d) deliberare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività; fra gli altri vendere, acquistare, permutare beni e diritti mobiliari e immobiliari, con le più ampie facoltà al riguardo ivi compresa quella di rinunciare alle ipoteche legali, compiere ogni e qualsiasi operazione compreso leasing presso Istituti di Credito di diritto pubblico e privato, aprire, utilizzare, estinguere conti correnti anche allo scoperto e compiere qualsiasi operazione in banca, compresa l'apertura di sovvenzioni e mutui concedendo tutte le garanzie anche ipotecarie, purché nell'interesse sociale, cedere, accettare, emettere, girare, avallare, scontare, quietanzare crediti ed effetti cambiari e cartolari in genere;	
	e) concorrere a gare d'appalto, licitazioni e trattative private per opere o servizi inerenti l'attività sociale e stipulare i relativi contratti;	
	f) deliberare e concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma, purché nell'interesse sociale;	
	g) conferire procure, per singoli atti o categorie di atti, ferma la facoltà attribuita al presidente del Consiglio di Amministrazione, e nominare il direttore determinandone le funzioni e la retribuzione;	
	h) assumere e licenziare il personale della società, fissandone le mansioni e	

	le retribuzioni; il tutto nei limiti previsti dalla vigente Contrattazione collettiva;	
	i) deliberare circa l'ammissione, il recesso, la decadenza e l'esclusione dei soci, con deliberazione motivata;	
	l) compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatta eccezione soltanto di quelli che, per disposizioni della legge, o del presente Statuto, siano riservati all'assemblea generale;	
	m) deliberare l'apertura di uffici amministrativi e/o stabilimenti operativi non aventi carattere di sede secondaria né di succursale.	
	Gli amministratori, ed i sindaci se nominati, documentano - nella relazione sulla gestione e nella relazione dei sindaci - i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico (art. 2545 del codice civile), tenendo conto della particolarità dello scopo mutualistico proprio della cooperativa, operante ai sensi dell'art. 2520, comma 2 del codice civile. A tal fine, essi devono in particolare evidenziare:	
	- il rapporto tra la gestione sociale attuata e la causa mutualistica della cooperativa, e quindi le modalità di organizzazione dell'attività mutualistica della società a beneficio delle persone svantaggiate ed in genere dei particolari destinatari dell'attività sociale;	
	- i criteri seguiti per la distribuzione degli utili, per la formazione delle riserve statutarie e per l'ammissione di nuovi soci cooperatori;	
	- i criteri seguiti nella raccolta dei prestiti sociali e nell'impiego delle relative risorse;	
	- i criteri seguiti per l'assunzione di partecipazioni in altre società.	
	ARTICOLO 34	
	Le decisioni del Consiglio di amministrazione possono essere adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto. La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto avviene su iniziativa del Presidente del Consiglio di amministrazione e non è soggetta a particolari vincoli, purché sia assicurato a ciascun amministratore il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.	
	La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento, ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione, da parte di tanti amministratori che rappresentino la maggioranza assoluta dei voti del consiglio di amministrazione.	
	Il procedimento deve concludersi entro 30 giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione. Le decisioni assumono la data dell'ultima dichiarazione pervenuta nel termine prescelto. L'amministratore, tempestivamente informato della decisione da assumere, che entro il termine assegnato non abbia espresso il suo consenso deve considerarsi astenuto.	
	Le decisioni degli amministratori adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni del consiglio di amministrazione.	
	ARTICOLO 35	
	In caso di mancanza di uno o più amministratori il Consiglio provvede a sostituirli nei modi di legge per cooptazione.	
	ARTICOLO 36	
	POTERI DI RAPPRESENTANZA	

	Il Presidente del Consiglio di Amministrazione e della Cooperativa o l'Amministratore Unico, ha la rappresentanza legale di diritto della Società, nonché la firma sociale.	
	Il Presidente perciò e' autorizzato, senza bisogno di alcuna delibera in tal senso, a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.	
	Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.	
	Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, può delegare i propri poteri, in parte al Vice Presidente od a un membro del Consiglio, nonché, con speciale procura, ad impiegati della società, per singoli atti o categorie di atti.	
	Non sono delegabili le materie previste dall'art. 2381 del Codice Civile nonché i poteri in materia di ammissione, recesso o esclusione dei soci o la decisione sui rapporti mutualistici con i soci.	
	In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano al Vice Presidente.	
	IL COLLEGIO SINDACALE	
	ARTICOLO 37	
	Il Collegio Sindacale, quando la legge lo impone come obbligatorio, o quando i soci delibereranno di averlo nonostante la non obbligatorietà, si comporrà di tre membri effettivi eletti dall'assemblea tra i revisori contabili. Dovranno inoltre essere nominati dall'assemblea due sindaci supplenti. Il Presidente del Collegio Sindacale sarà nominato dall'assemblea. La nomina dovrà avvenire rispettando il dettato legislativo.	
	I sindaci dureranno in carica tre anni e saranno rieleggibili.	
	ARTICOLO 38	
	Il Collegio Sindacale, se nominato, controlla l'amministrazione della società, vigila sull'osservanza delle leggi e del presente Statuto, accerta la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri contabili e delle scritture, a norma di legge partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione ed assolve a tutte le altre funzioni attribuitegli dalla legge.	
	I Sindaci, che possono in ogni momento provvedere anche individualmente ad atti di ispezione e controllo, devono effettuare gli accertamenti periodici e quanto altro stabilito per legge. Di ogni ispezione, anche individuale, dovrà compilarsi verbale da inserirsi nell'apposito libro.	
	In sede di assemblea ordinaria di bilancio il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale devono specificatamente riferire i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari e mutualistici.	
	TITOLO VIII	
	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	ARTICOLO 39	
	L'assemblea che dichiara lo scioglimento della società ai sensi dell' art. 2545 duodecies, dovrà procedere alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente fra i soci.	
	ARTICOLO 40	
	In caso di cessazione della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale effettivamente versato dai soci, e i dividendi e-	

	ventualmente maturati deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.	
	In ogni caso è vietato, ai sensi dell'art. 2514 lettera c) codice civile, distribuire le riserve tra i soci cooperatori.	
	Nel caso in cui il numero dei soci svantaggiati scendesse, durante la vita della società, al di sotto della percentuale del 30% (trenta per cento) richiesta dalla legge e dal presente Statuto, gli amministratori dovranno adottare le opportune iniziative per ripristinare la percentuale di legge entro il termine di un anno, pena lo scioglimento di diritto della società.	
	TITOLO IX	
	CLAUSOLA COMPROMISSORIA	
	ARTICOLO 41	
	A fronte di eventuale controversie fra soci e fra soci e cooperativa, prima dell'eventuale ricorso al Collegio Arbitrale di cui appresso, che è irrinunciabile, può essere esperito un tentativo informale di conciliazione stragiudiziale.	
	Per tale tentativo, le parti si rivolgeranno ad un soggetto terzo, autorevole ed estraneo alla cooperativa, scelto dal Presidente del Tribunale di Palmi (RC), che cercherà di raggiungere un amichevole componimento della controversia.	
	Il conciliatore dovrà comunicare la proposta di conciliazione alle parti, entro 30 giorni dalla nomina.	
	Il conciliatore formulerà la proposta compositiva della lite in via irrituale, secondo diritto ed equità e ricercherà per le parti in lite la soluzione più idonea a soddisfare le reciproche aspettative.	
	Tale tentativo conciliatorio potrà applicarsi anche alle controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci, se eletti, ovvero a quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.	
	Qualora la conciliazione, se esperita, non vada a buon fine, ogni controversia che potesse sorgere tra la società ed i soci, loro eredi, amministratori, liquidatori, relativa all'interpretazione e/o esecuzione e/o risoluzione del contratto sociale e dello Statuto, sarà decisa da un Collegio di tre arbitri nominati dal Presidente del Tribunale nel cui ambito ha sede la società, ad istanza della parte più diligente; il Presidente del Tribunale provvederà alla nomina entro trenta giorni dalla richiesta.	
	Il Collegio Arbitrale funzionerà con poteri di amichevole compositore senza formalità di procedura.	
	La presente clausola arbitrale, nella sua interezza, non si applica alle controversie che vertano su diritti indisponibili e nelle cause, nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico ministero.	
	TITOLO X	
	DISPOSIZIONI GENERALI	
	ARTICOLO 42	
	Per meglio disciplinare il funzionamento interno, il Consiglio di Amministrazione potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dei soci riuniti in assemblea.	
	ARTICOLO 43	
	La Cooperativa è a mutualità prevalente ed adotterà le norme previste della legge per le società a responsabilità limitata, nei limiti di cui all'art.	

19 di 19